

ESENZIONI IMU 2021

L'art. 78 Decreto Legislativo 104 del 14 agosto 2020 – convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3 stabilisce che “L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022** per gli immobili di cui al comma 1, lettera d” e cioè “...immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari* siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

*si precisa che la condizione non riguarda solo il proprietario dell'immobile, ma il soggetto passivo del tributo.

La legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020 all'art. 1 comma 599 prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria, con scadenza 16.06.2021**, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si fa presente che per poter esercitare il diritto di esenzione è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno 2022, specificando i dati catastali dell'immobile o degli immobili di proprietà dove viene esercitata l'attività lavorativa e il tipo di attività svolta (**da indicare nelle note**).

La legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020 all'art. 1 comma 48 prevede che, **a partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27dicembre 2019, n. 160, **è applicata nella misura della metà.**

Si fa presente che per poter esercitare il diritto di riduzione del 50% dell'imposta, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno 2022.